II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1992

relativa alla concessione dell'indennità giornaliera ai membri del Comitato economico e sociale nonché ai supplenti ed agli esperti

(92/243/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 6,

considerando che è opportuno adattare gli importi delle indennità giornaliere concesse ai membri del Comitato economico e sociale nonché ai supplenti ed agli esperti, fissati con decisione 81/121/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1981 [1], modificata da ultimo dalla decisione 88/641/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988 [2],

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 81/121/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1981, modificata da ultimo con decisione 88/641/CEE, è modificata come segue:

— all'articolo 2, primo trattino, l'importo di 4 450 franchi belgi è sostituito dall'importo di 5 700 franchi belgi,

— all'articolo 2, secondo trattino, l'importo di 3 000 franchi belgi è sostituito dall'importo di 3 800 franchi belgi,

— all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« L'indennità giornaliera per ciascuna giornata di viaggio ammonta a:

— 4 450 franchi belgi per i membri,

— 3 000 franchi belgi per i supplenti e gli esperti. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1992.

Entro il 30 giugno 1993 il Consiglio riesaminerà il regime delle indennità giornaliere del Comitato economico e sociale.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Luis VALENTE DE OLIVEIRA

[1] GU n. L 67 del 12. 3. 1981, pag. 29.
[2] GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 73.